

CONTRATTO DI FORNITURA DI CALORE AI SOCI

Con la presente scrittura, redatta in due originali, le parti:

- **SEA Soc. Coop.**, con sede in San Martino in Badia Str. Tor, 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Bolzano 02264800216, nel presente atto rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione signor Clara Martino, in seguita chiamata **Società**

X Y

in seguita chiamato/a **Socio - Utente**,

premettono

- che la Società è proprietaria e gestore dell'impianto di teleriscaldamento in Antermoia (Comune di San Martino in Badia);
- che l'impianto di produzione è entrato in servizio nel mese di dicembre 2006;
- che quale portatore di energia si usa acqua calda, con una temperatura variabile, ma comunque non inferiore ai 80° C.;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1) - La Società fornisce al Socio-Utente calore (a mezzo di acqua calda) per la preparazione di acqua calda (ad uso riscaldamento e per altri usi) per il seguente edificio:

Uso domestico	Uso diversi	Indirizzo	Note

Il Socio-Utente si obbliga, per tutta la durata del contratto, a ritirare calore (fornito a mezzo di acqua calda).

Il presente contratto sostituisce integralmente ogni altro precedente accordo, anche verbale.

Articolo 2) - (*Durata*) Il contratto ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 1. gennaio 2018. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, ove 3 (tre) mesi prima della scadenza una delle due parti non comunichi all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, la propria volontà di non rinnovare il contratto.

Articolo 3) - Il Socio-Utente potrà prelevare il calore a lui fornito, in tutti i giorni dell'anno.

E' escluso ogni suo diritto a indennizzo qualora la fornitura dovesse temporaneamente venir meno o essere ridotta per causa di forza maggiore, per ordine dell'autorità o per altre cause non imputabili direttamente alla Società, per riparazioni o per modifiche all'impianto, e in genere quando le diminuzioni

e interruzioni di fornitura non sono evitabili usando una normale diligenza. Le interruzioni per manutenzioni e riparazioni di durata superiore alle cinque ore devono essere portate a conoscenza del Socio-Utente prima dell'inizio dell'interruzione con qualsiasi mezzo di comunicazione (mail, telefono, mass-media).

Nel caso di interruzione o diminuzione della fornitura la società si impegna a ripristinare la piena efficienza del servizio nel minor tempo possibile.

Nel caso di interruzione superiore alle 48 ore consecutive, la Società dovrà rimborsare al Socio-Utente i costi per la produzione di calore alternativo. A tale rimborso si applica una franchigia di 48 ore ed un limite massimo pari al doppio del prezzo calorifero fissato dal presente contratto.

Onde limitare i danni nel caso di interruzioni prolungate, il Socio-Utente dovrà muoversi con la massima diligenza ed in osservanza delle eventuali direttive della Società. Il Socio-Utente dovrà, per esempio, svuotare le tubazioni dell'impianto termo-sanitario interno.

La responsabilità della Società si limita al risarcimento dei danni diretti, con espressa ed incondizionata esclusione dei danni indiretti.

Articolo 4) - La società ha la facoltà di interrompere la fornitura di calore, senza preavviso, nei seguenti casi:

- qualora il cliente-Utente non rispetti le clausole del presente contratto; l'interruzione deve essere preceduta da almeno un ammonimento;
- mancato pagamento di almeno due fatture scadute;
- indebita sottrazione e/o distrazione di calore;
- qualora il Cliente-Utente modifichi, danneggi o rimuovi apparecchiature (o singole parti delle stesse) di proprietà della Società, senza il consenso scritto della stessa;
- qualora il Socio-Utente manometri il contatore calorifero;
- ripetute difficoltà di accesso, da parte dell'/degli addetto/i della Società, al locale dove è situato lo scambiatore di calore.

La Società è autorizzata a riattivare la fornitura di calore appena dopo la eliminazione delle cause che l'hanno autorizzata a interrompere il servizio, e comunque dopo aver ottenuto il rimborso dei costi sostenuti ed il pagamento degli arretrati.

Il Socio-Utente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali disturbi o danni ai contatori.

I costi causati dalla negligenza del Socio-Utente sono a carico dello stesso.

Articolo 5) - *(Corrispettivo)* Il prezzo del calore fornito, che sarà fatturato in kWh, sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi mutualistici della Cooperativa SEA. Pertanto i prezzi sottostanti potranno essere adeguati all'andamento economico della gestione dell'impianto.

Per l' anno 2019 si applicheranno i seguenti prezzi (IVA esclusa):

per uso domestico:

fino a un consumo annuo di 8.000 kWh:	€ 0,130 / kWh
e oltre	€ 0,120 / kWh

per uso diverso:

fino a un consumo annuo di 30.000 kWh:	€ 0,130 / kWh
e oltre	€ 0,120 / kWh

I conguagli si faranno con la fattura relativa al consumo del 6. bimestre, considerando assieme i punti di consegna di calore.

Le agevolazioni fiscali sul consumo saranno riservate ai soci consumatori.

Quantitativi minimi di consumo

1. Il Socio–Utente s’impegna ad un prelievo minimo annuo di **5000 kWh**, che qualora non fosse raggiunto verrà comunque fatturato.
Sono esclusi i casi in cui l’edificio o l’appartamento è disabitato, mentre se utilizzato, ma per meno di 6 mesi all’anno, si fattureranno **3.000 kWh**.
2. Il Socio–Utente ha la facoltà di richiedere di sigillare o rimuovere lo scambiatore di consegna della Società, ma in caso di riattivazione dovrà corrispondere un corrispettivo di **€ 3.000.-+ IVA**

La Società stabilisce a propria discrezione la frequenza delle letture dei contacalorie. Le fatture saranno emesse con periodicità bimestrale. In caso di malfunzionamento del contatore, la Società provvederà alla ricostruzione dei consumi su base statistica. Si accetta che la fatture saranno recapitate esclusivamente per via elettronica e/o tramite e. mail.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro giorni 30 dalla data della fattura, preferibilmente conferendo ordine permanente ad un istituto di credito.

Per il ritardato pagamento é riservata alla Società la facoltà di chiedere la corresponsione di interessi di mora: nella misura del tasso ufficiale di sconto per i primi 60 giorni di ritardo e nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti per ritardi superiori a 60 giorni. In quest'ultimo caso il tasso maggiorato viene applicato all'intera durata del ritardo.

Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire di volta in volta, su apposita istanza del Socio-Utente, la corretta determinazione del prezzo. Le spese dell'arbitrato sono poste ad esclusivo carico del Socio-Utente, qualora non venga dimostrata una differenza tra prezzo applicato e prezzo come sopra stabilito superiore al 2%.

Il Socio-Utente può chiedere in qualsiasi momento la verifica dei contatori nello scambiatore di calore. Le spese della verifica saranno a carico della Società qualora la verifica dimostri un errore superiore al 2%, altrimenti saranno a carico del Socio-Utente

Articolo 6) - (Allacciamento) Per l'allacciamento alla rete di distribuzione deve essere installato, su ordine della Società, un impianto composto nel suo complesso da uno scambiatore di calore e da una condotta di andata ed una di ritorno, diramate dalla rete principale di distribuzione. La proprietà della Società (rete di distribuzione) termina con le prime valvole di chiusura montate dopo lo scambiatore di calore. La Società e il Socio-Utente determinano di comune accordo l'ubicazione dell'impianto d'allacciamento e dello scambiatore, il quale rimane di proprietà della Società.

I costi per l'installazione dell'impianto di allacciamento nonché quelli per la manutenzione, fino al limite di proprietà, rimangono a carico della Società.

I costi per l'installazione e la manutenzione di tutti gli elementi dell'impianto, a partire dallo scambiatore di calore, sono a carico del Socio-Utente. Pure a carico del Socio-Utente sono i costi per l'installazione dell'impianto elettrico necessario.

Articolo 7) - (Recesso) La Società può recedere dal presente contratto:

- per mancato pagamento di tre fatture scadute, nonostante sollecito in forma scritta;
- per cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore o a provvedimento delle autorità competenti;
- per inizio di una procedura concorsuale (anche minore) a carico del Socio-Utente.

Il Socio-Utente può recedere dal presente contratto:

- per demolizione del fabbricato fornito, causata da forza maggiore (limitatamente a questo fabbricato, qualora il contratto riguardi più fabbricati);
- per inizio di una procedura concorsuale (anche minore) a carico della Società, a condizione che non sia possibile la continuazione dell'esercizio dell'attività.

Qualora lo scioglimento del contratto sia dovuto a forza maggiore, viene escluso sin d'ora qualsiasi diritto al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 8) - (Subentro) In caso di trasferimento del diritto di godimento del fabbricato e/o dell'azienda, per atto tra vivi o mortis causa, i nuovi titolari del diritto subentrano nel presente contratto al loro dante causa, solo previa assunzione in qualità di socio della coop. SEA.

Articolo 9) - Il Socio-Utente autorizza sin d'ora il deposito temporaneo di materiali, la posa delle tubazioni sul proprio terreno e l'accesso incondizionato al locale dove è installato lo scambiatore

Articolo 10) - Modifiche al presente contratto sono valide solo se provate per iscritto.

Articolo 11) - (Collegio arbitrale) Ogni controversia che dovesse insorgere nell'ambito del presente contratto fra la Società e il Socio-Utente, e quelle tra la Società e gli eredi del Socio-Utente, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, alla Camera Arbitrale stessa, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera Arbitrale.

Per la designazione del Collegio Arbitrale si fa espresso riferimento agli artt. 26 e seguenti del citato Regolamento arbitrale.

Articolo 12) – Tutti gli importi di denaro indicati nel presente contratto possono essere aggiornati annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT nazionale.

Articolo 13) - Le spese della presente scrittura e relative sono a carico della Società.

S. Martino in Badia _____

La Società

Il Socio-Utente

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 e 14. dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

La Società

Il Socio-Utente

**Informativa ai sensi del regolamento GDPR UE/2016/679
Codice in materia di protezione dei dati personali**

Gentile Sig.ra/Sig./ Spett.le Ditta/ Società,

ai sensi del regolamento GDPR UE/2016/679 la informiamo che la SEA in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei forniti, o che saranno acquisiti dalla SEA nell'esecuzione del rapporto contrattuale, provvederà a gestire gli stessi in conformità con quanto prescritto dalla normativa citata e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali.

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:

- comunicazioni previste da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da norme civilistiche e fiscali;
- adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato;
- attività connesse alla gestione del servizio, quali ad esempio la compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, la fatturazione e la regolare tenuta della contabilità;
- ricerche di mercato ed invio di materiale informativo;
- la tutela dei crediti e la gestione dei debiti;
- finalità assicurative, in particolare per eventuali assicurazioni crediti.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali potranno essere inoltrati ai seguenti soggetti:

- autorità giudiziarie e di polizia, pubbliche amministrazioni, persone fisiche e/o giuridiche pubbliche o private, qualora previsto dalla legge o ritenuto indispensabile ai fini della nostra attività;
- istituti bancari con i quali intercorrono rapporti per la gestione dei crediti e debiti commerciali.
- ditte esterne per poter erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla SEA in forma cartacea e elettronica e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento e la comunicazione dei dati, come sopra precisato, è indispensabile per la gestione della contrattualistica. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto, con la possibilità d'interruzione del rapporto commerciale.

I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti ad altra diffusione all'infuori di quanto in precedenza dichiarato.

La preghiamo di sottoscrivere la presente informativa in segno di accettazione.

Il Socio-Utente